



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6/2016

**OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari di Viale Vittoria n. 14, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione Straordinaria, in seduta pubblica, di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori, che all'appello risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTI		COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DA RONCO dottor Gianni	Sì	12	ARDUINO Davide	No
2	FAVORITO Giovanni	Sì	13	MAZZA Renato	No
3	REMOTO Diego	No	14	VOERZIO Roberto	No
4	BATTAGLIA Domenico	Sì	15	GIACOMINO Paolo	No
5	ORIA Maria Luisa	Sì	16	BRIGNOLO ing. Giovanni	Sì
6	BERSAGLI Sabino	No	17	SIESTO Massimo	No
7	SCAGLIONE Gaspare	Sì			
8	GRILLO Giovanni	Sì			
9	PACCHIARDO Monica	Sì			
10	PINSOGLIO Gabriele	Sì			
11	PATTARELLI Giuseppe	Sì			

TOTALE PRESENTI	10
TOTALE ASSENTI	7

Presiede il Signor FAVORITO Giovanni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

E' presente l'Assessore Arch. MALACRINO Claudio;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 IN DATA 29/04/2016

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n.33/2011 in data 29/09/2011.

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1 marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016.

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16 luglio 2015, con cui sono state approvate le aliquote dell'imposta unica municipale per l'anno 2015.

Visto l'art. 1, comma 26 L. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016), con cui viene imposto il blocco agli aumenti di tributi locali e i comuni non potranno introdurre nel 2016 aumenti diretti delle aliquote tributarie.

Considerato che, le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 707 a 721, L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU), con decorrenza dal 1/01/2014 stabilivano:

- la non applicabilità dell'I.M.U. all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dall'imposta altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'esenzione dall'I.M.U. dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721).

Richiamate le modifiche introdotte dall'art.9/bis del D.L. 47 del 28/3/14, convertito in Legge n. 80 del 23/5/2014, il quale ha disposto che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Viste le principali modifiche ulteriormente apportate in materia di IMU all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, dall'art.1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ed in particolare:

- dal comma 10 - lettera a) con cui viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
- dal comma 10 - lettera b) con cui è introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - 1) il contratto di comodato deve essere registrato;
 - 2) il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - 3) il comodante non deve possedere altri immobili (*ad uso abitativo - vedasi punto 3. Risoluzione n. 1/DF del 17/2/16 del Ministero dell'Economia e della Finanze*) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- dal comma 10 - lettera c) che abroga il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;
- dal comma 13 con cui viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, e con cui l'esenzione viene estesa ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro

ubicazione ed a quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile. Con tale comma vengono altresì abrogati, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis del dl 4 del 2015, che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell'IMU di parte dei terreni collinari e montani tra il 2014 e il 2015;

- dal comma 53, il quale integra il contenuto del succitato articolo 13, disponendo che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Ritenuto, quindi, sulla base dell'attuale legislazione e nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, mantenendo le stesse aliquote approvate per l'anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 luglio 2015, sulla base dei seguenti parametri:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA	10,6‰	
UNITA' ABITATIVA CLASSIFICATA NELLA CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, NELLA QUALE IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE, E RELATIVE PERTINENZE (1 SOLA PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE C2-C6-C7).	6‰	€ 200,00
UNITÀ IMMOBILIARE, ESCLUSA QUELLA CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE	9,6‰	
UNITA' ABITATIVA (E RELATIVE PERTINENZE) POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO CONCESSA IN LOCAZIONE CON CONTRATTO AGEVOLATO. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4‰	

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29 luglio 2014 e modificato prima con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16 luglio 2015 e successivamente con propria delibera n.4 del 29/04/2016;

Dato atto che la 2^a Commissione Consiliare, riunitasi in data 26/04/2016, non ha espresso alcun parere in merito alla presente deliberazione, per mancanza del numero legale;

Visti i pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Finanze.

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 10 Consiglieri Comunali.

Proceduto a votazione con:

- n. 9 voti favorevoli -
- n. 1 astenuto (Favorito) -

su n. 10 presenti e n. 9 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente.

D E L I B E R A

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA	10,6‰	
UNITA' ABITATIVA CLASSIFICATA NELLA CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, NELLA QUALE IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE, E RELATIVE PERTINENZE (1 SOLA PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE C2-C6-C7).	6‰	€ 200,00
UNITÀ IMMOBILIARE, ESCLUSA QUELLA CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE	9,6‰	
UNITA' ABITATIVA (E RELATIVE PERTINENZE) POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO CONCESSA IN LOCAZIONE CON CONTRATTO AGEVOLATO. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4‰	

3) Di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) Di dare atto che:

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;
- per quanto non specificatamente previsto o in contrasto con Regolamento Comunale, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti il tributo;

5) Di dare atto che:

- l'art. 1, comma 10 - lettera b) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

A) il contratto di comodato deve essere registrato;

B) il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

C) il comodante non deve possedere altri immobili (*ad uso abitativo - vedasi punto 3. Risoluzione n. 1/DF del 17/2/16 del Ministero dell'Economia e della Finanze*) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

- il medesimo comma stabilisce altresì che, ai fini dell'applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo;

- l'art.1, comma 53 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha introdotto la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune.

6) Di determinare in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (e relative assimilazioni) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.

7) Di delegare il responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art.10, comma 4, lettera b) del D.L.35/2013 ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del M.E.F..

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione.

Dato atto che alle ore 21,15 entra in aula il Consigliere Signor Diego Remoto, portando così a 11 il numero dei Consiglieri comunali presenti;

Proceduto a votazione con:

- n. 10 voti favorevoli -

- n. 1 astenuto (Favorito) -

su n. 11 presenti e n. 10 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
FAVORITO Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
GAVAINI dott.ssa Ilaria
